



## **Politica di gestione dei conflitti d'interessi**

## Indice

CAPO I – DEFINIZIONI .....	5
<b>art. 1 – definizioni</b> .....	<b>5</b>
CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI .....	8
<b>Art. 2 – Ambito di applicazione</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 3 – Principi generali</b> .....	<b>8</b>
CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI .....	9
<b>Art. 4 – Criteri di identificazione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 5 – Tipologie di conflitti d’interessi nell’attività di gestione dei patrimoni sia individuali che collettivi</b> .....	<b>10</b>
Art. 5.1 - Selezione degli investimenti.....	11
Art. 5.2 – Scelta delle controparti contrattuali .....	12
Art. 5.3 – Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti .....	12
<b>Art. 6 Conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 7 – Operazioni personali</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 8 – Tipologie di conflitti d’interessi nelle altre attività prestate dalla Società</b> .....	<b>13</b>
CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSI .....	13
<b>Art. 9 – Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 10 – Misure organizzative per la gestione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>14</b>
Art. 10.1 – Organi e funzioni aziendali competenti .....	14
Art.10.2 – Consiglieri indipendenti e Comitato .....	15
Art. 10.3 – Cumulo di funzioni .....	16
<b>Art. 11 – Procedure per la gestione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>16</b>
Art. 11.1 – Selezione degli investimenti .....	16
Art. 11.2 – Scelta delle controparti contrattuali.....	17
Art. 11.3 – Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti .....	17
Art. 11.4 – Criteri di remunerazione.....	18
Art. 11.5 – Incentivi .....	18
<b>ART. 11.6 - INDIPENDENZA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI BENI</b> .....	<b>18</b>
Art. 11.7 – Procedure “aggiuntive” per la gestione dei conflitti di interessi di FIA.....	19
<b>Art. 12 – Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 13 – Conflitti d’interessi non neutralizzabili</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 14 – monitoraggio dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>20</b>
<b>Art. 15 – Verifica e aggiornamento</b> .....	<b>20</b>

## Riferimenti normativi

### Disciplina Comunitaria

- ✓ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
- ✓ Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006;
- ✓ Regolamento Delegato 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- ✓ “Regolamento UE 2015/760”: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
- ✓ CESR’S Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments, aprile 2005;
- ✓ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- ✓ Regolamento delegato 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.

### Disciplina nazionale

- ✓ D.lgs. 58/98, cosiddetto Testo unico della Finanza (TUF);
- ✓ Decreto Ministeriale n. 166/2014;
- ✓ “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”: il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2019 e successivi aggiornamenti;
- ✓ “Regolamento Intermediari”: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il Regolamento Intermediari;
- ✓ Decreto del Ministero delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015.

## Altri Riferimenti

- ✓ Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti d’interesse – ASSOGESTIONI
- ✓ Policy Incentivi;
- ✓ Politica di Remunerazione e Incentivazione di ANIMA SGR;
- ✓ Codice di Comportamento;
- ✓ Codice Etico;
- ✓ Strategia per l’esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari detenuti dai prodotti gestiti;
- ✓ Policy - Politica di esternalizzazione di funzioni aziendali.

## Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	21/12/2011	Prima emissione e approvazione CdA
01	31/01/2013	Seconda emissione e approvazione CdA
02	29/11/2013	Revisione per estensione divieto esercizio di voto verso Società emittenti in conflitto di interessi e approvazione CdA
03	06/10/2014	Revisione a seguito del recepimento delle modifiche suggerite nel nuovo "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi" dall' Associazione di Categoria Assogestioni e approvazione CdA
04	27/05/2016	Revisione per adeguamento normativo
05	24/04/2018	Revisione per adeguamento normativo (MIFID II)
06	30/09/2022	Revisione per esplicitazione e contestualizzazione dei principi e delle regole di applicazione della policy

## Premessa

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori, le società di gestione del risparmio devono formulare, applicare e mantenere una “politica di gestione dei conflitti di interesse” che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l’equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti / investitori. Pertanto, in conformità al Regolamento Intermediari con il presente documento, ANIMA Sgr definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

Il documento recepisce le raccomandazioni contenute nel “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse” di Assogestioni.

Poiché a partire dal 1 di dicembre 2018 Anima SGR ha assunto l’incarico di Management Company e di Investment Manager di Gestielle Investment Sicav e dal 1 gennaio 2019 ANIMA SGR S.p.A. ha assunto i medesimi incarichi per la Sicav ANIMA Funds PLC i principi e criteri descritti nel presente documento posti a tutela degli aderenti, clienti e fondi si applicano anche alle Sicav Anima Funds, Gestielle Investment e Monte Sicav.

## CAPO I – DEFINIZIONI

### ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Policy si intende per:

- a) “aderenti/beneficiari”: i soggetti che sottoscrivono il Fondo Pensione Arti e Mestieri
- b) “Amministratori Indipendenti”: gli amministratori di ANIMA SGR in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale della stessa.
- c) “Amministratori indipendenti non correlati”: gli amministratori indipendenti che in una determinata operazione non abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse anche potenziale in conflitto con l’interesse della SGR e dei sottoscrittori/clienti;
- d) “Associazione”: l’Assogestioni - Associazione italiana dei gestori del risparmio;
- e) “cliente”: il soggetto cui Anima SGR presta il servizio di gestione di portafogli ed i “servizi”;
- f) Comitato: comitato endoconsigliare composto almeno da due amministratori indipendenti; la nomina e la composizione il funzionamento e le attribuzioni del comitato sono disciplinate da apposito regolamento e dalla presente policy;
- g) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non correlati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero, basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo
- h) “controllo”: la fattispecie di cui all’art. 2359 del codice civile o comunque la normativa speciale di riferimento
- i) “convenzioni con Soggetti Correlati”: le convenzioni con soggetti correlati aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di Depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;
- j) “deleghe operative”: le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull’operatività ordinaria di Anima

- SGR, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla società;
- k) “D.M.”: Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani;
  - l) “FIA”: il fondo comune d’investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD);
  - m) “FIA riservato”: il FIA la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30;
  - n) “gestione collettiva”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;
  - o) “gestore”: il soggetto che, nell’ambito di un processo d’investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
  - p) Influenza notevole: l’influenza come definita nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione I del Regolamento sulla gestione collettiva o comunque la normativa speciale di riferimento;
  - q) “Investitore”: il soggetto cui Anima SGR presta il servizio di gestione collettiva
  - r) Management Company: società responsabile della gestione degli assets della SICAV, dell’attività di fund accounting della SICAV e della predisposizione delle policy necessarie per lo svolgimento della distribuzione e promozione della SICAV, nonché, di quelle previste dall’Autorità di Vigilanza sia del paese in cui la società opera sia del paese in cui la SICAV ha la sede legale;
  - s) “OICVM”: il fondo comune d’investimento e la SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
  - t) “OICR”: gli OICVM e i FIA;
  - u) “partecipazione rilevante”: ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della società partecipata qualora quest’ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell’art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
  - v) “Protocollo”; Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d’interessi di Assogestioni;
  - w) “Regolamento Intermediari”: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti;
  - x) “Regolamento sulla gestione collettiva”: il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2019 e successivi aggiornamenti;
  - y) “Regolamento UE”: il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
  - z) “Regolamento UE 2015/760”: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
  - aa) Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
  - bb) “Regolamento UCITS”: Il Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
  - cc) “restricted list”: l’elenco di strumenti finanziari per i quali Anima SGR, ai fini della gestione dei conflitti d’interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all’attività d’investimento dei patrimoni gestiti;
  - dd) “rete”: della società incaricata della revisione contabile di Anima SGR: la struttura alla quale

appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali (cfr. art. 1 dlgs 27 gennaio 2010, n. 39);

- ee) “Servizi”: i servizi di gestione di portafogli, i servizi di investimento e servizi accessori;
- ff) “Servizi accessori”: i servizi di cui all’articolo 33 del TUF comma 2, lettera c) e d);
- gg) “Servizi di investimento”: il servizio di consulenza, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
- hh) “Servizio di gestione di portafoglio”: per “gestione di portafogli” si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti;
- ii) “Servizio Compliance””: funzione di controllo di conformità (articolo 22 del Regolamento Delegato UE 565/2017);
- jj) “Servizio Internal Auditing””: funzione di revisione interna (art. 24 del Regolamento UE 565/2017);
- kk) “Servizio Risk management””: funzione di gestione del rischio (articolo 23 del Regolamento UE 565/2017);
- ll) “Società del gruppo”: le società del gruppo di appartenenza di Anima SGR;
- mm) “soggetti correlati ad Anima SGR”:
  - 1 soggetto che:
    - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
      - i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
      - ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
      - iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
    - b) è una società collegata della Società;
    - c) è un amministratore, un sindaco o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
    - d) è uno stretto familiare di uno dei soggetti persone fisiche di cui alle lett. a) e c);
    - e) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lett. c) e d) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole
  - 2 soggetto che risulta portatore di potenziali conflitti di interesse, ossia:
    - a) soggetti che esercitano il controllo e/o un’influenza notevole sulla Capogruppo anche tramite patto parasociale;
    - b) società con cui una o più società del Gruppo Anima Holding abbia stipulato accordi di collocamento che rappresentino oltre il 5% della massa gestita dal gruppo stesso;
    - c) una società con cui una o più società del Gruppo Anima Holding abbia stipulato convenzioni di Banca Depositaria;
  - 3. “soggetto rilevante”, ossia il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
    - a) Amministratore e sindaco di Anima SGR e di Società del Gruppo;
    - b) dipendenti della società, nonché ogni altra persona fisica le cui prestazioni siano a disposizione e sotto il controllo di Anima SGR e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d’investimento da parte della medesima società;
    - c) persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi ad Anima SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o servizi essenziali secondo la definizione di cui all’art. 30 del Regolamento Delegato 565/2017 (ad. esempio, il gestore delegato, gli outsourcer incaricati di attività di *property, facility management*);
- hh. “stretti legami” (cfr. art. 1, comma 6-bis.3 del TUF): per “stretti legami” si intende la situazione nella

quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

- ii. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- jj. "watch list": l'elenco di strumenti finanziari che Anima SGR, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei soggetti rilevanti.

## CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Policy si applica ad Anima Sgr nella prestazione:

- a. della gestione collettiva del risparmio e del Fondo Pensione Arti e Mestieri;
- b. del servizio di gestione di portafoglio
- c. della commercializzazione di OICR propri e del Fondo Pensione Arti e Mestieri;
- d. degli altri servizi di investimento;
- e. dei servizi accessori.

### ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. La presente Policy, che la SGR adotta ai sensi della disciplina vigente, recepisce le raccomandazioni contenute nel "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi" di Assogestioni ed identifica i conflitti di interessi che possono sorgere tra la Società ed il cliente tenendo conto anche delle preferenze di sostenibilità del cliente al fine di non ledere le stesse, con particolare riguardo all'obbligo di:
  - a. individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi aderenti/beneficiari o dei clienti;
  - b. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati.
2. Anima SGR aderisce al Protocollo e ne informa Assogestioni nei modi e nei tempi dalla stessa previsti.
3. La SGR fornisce agli investitori/ clienti, anche potenziali, informazioni, sulla Policy adottata e sui successivi aggiornamenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In ogni caso la Policy è pubblicata sul sito internet istituzionale della SGR.
4. In ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 166/2014, la Politica di gestione dei conflitti di interessi ed i relativi aggiornamenti, sono comunicati al Responsabile del Fondo Pensione ed alla Covip.
5. La presente policy si applica anche nell'espletamento da parte di Anima SGR dei compiti di Management Company svolti per altri soggetti (es. sicav lussemburghesi e sicav irlandese).



**CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI****ART. 4 – CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1. Anima SGR svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei partecipanti agli OICR/Fondo Pensione da essa stessa istituiti o gestiti e dei clienti.
2. La SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi aderenti/beneficiari o dei clienti.
3. La SGR individua le circostanze di cui al punto 2 in relazione alle attività svolte per proprio conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un altro soggetto.
4. La SGR tiene conto anche delle circostanze di cui la stessa è a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività delle altre società del gruppo.
5. Anima SGR considera, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di istituzione dell'OICR/Fondo Pensione, che danno origine a un conflitto tra:
  - a) gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con Anima SGR o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione gestito dalla società o gli interessi dei partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
  - b) gli interessi di Anima SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante, e il cliente della SGR;
  - c) gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione, ovvero, dei partecipanti/aderenti/beneficiari, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
  - d) gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione, ovvero dei partecipanti/aderenti/beneficiari, e gli interessi di un altro cliente della SGR;
  - e) gli interessi di due o più clienti di Anima SGR.
6. Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del servizio di gestione collettiva o della prestazione dei servizi o del collocamento e gestione del Fondo Pensione, la Società valuta almeno se la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR si trovi in una delle seguenti situazioni:
  - a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi investitori/aderenti/beneficiari o a danno del cliente;
  - b) ha un interesse distinto da quello dell'OICR/Fondo Pensione nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi investitori/aderenti/beneficiari o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR/Fondo Pensione o di un cliente;
  - c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un OICR, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR/Fondo Pensione; (ii) gli interessi di un investitore/aderente rispetto agli interessi di un altro investitore/aderente o gruppo di investitori/aderenti/beneficiari dello stesso OICR/Fondo Pensione; (iii) gli interessi di clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio;
  - d) esegue le stesse attività per l'OICR/Fondo Pensione e per un altro OICR;
  - e) svolga la medesima attività della controparte a cui viene prestato uno o più servizi di cui al paragrafo 2 "Ambito di applicazione";
  - f) riceva o riceverà da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi investitori o dal cliente un incentivo in relazione all'attività di gestione collettiva fornita all'OICR o alla prestazione di servizi al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate per il servizio di gestione collettiva e/o per il servizio prestato.
7. Anima SGR nella gestione di FIA di tipo aperto individua i conflitti d'interessi che insorgono tra gli investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel FIA, nonché i conflitti tra l'incentivo della Società ad investire in attività illiquide e le politiche di rimborso del FIA.

8. Anima SGR nella gestione di FIA valuta se le condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interessi significativi e li comunica agli investitori dei FIA (art. 36, par. 1 del Regolamento UE e art. 14, par. 1 direttiva AIFM);
9. Anima SGR considera le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione o di outsourcing della funzione di gestione del rischio:
  - a. qualora il soggetto delegato controlli la SGR o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti di affari;
  - b. qualora il soggetto delegato e un partecipante a un fondo gestito siano parte del medesimo gruppo o intrattengano rapporti di affari fra di loro (qualora il partecipante controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni);
  - c. qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più fondi gestiti o dei relativi partecipanti;
  - d. qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di una attività eseguita a favore della SGR o del fondo gestito;
  - e. qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi di uno o più fondi gestiti o degli investitori dei fondi gestiti.
10. La Società nel rispetto della normativa di riferimento vieta:
  - i. conferimento dell'incarico di depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sieda al tempo stesso nel Consiglio di Amministrazione del Depositario;
  - ii. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società faccia parte al tempo stesso del personale del depositario;
  - iii. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione dello stesso faccia parte al tempo stesso del personale della Società;
  - iv. conferimento dell'incarico di depositario qualora l'Organo incaricato delle funzioni di sorveglianza dello stesso sia composto per più di un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza e del personale della Società;
  - v. conferimento di deleghe di gestione o della gestione del rischio al depositario dell'OICR/Fondo Pensione o a un delegato del depositario (art. 80 del Regolamento Delegato 231/2013);
  - vi. investimento del patrimonio di OICVM e FIA aperti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché da un amministratore, direttore, generale o sindaco della società, o da una società del gruppo rilevante, nonché vendita o comunque cessione di tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della società. (Titolo V, Cap. III, Sez. II, III del Regolamento sulla gestione collettiva);
  - vii. investimento del patrimonio di un ELTIF in attività ammissibili di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2015/760 nelle quali la Società che lo gestisce assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce (art. 12 del Regolamento UE 2015/760).
11. Nel caso di Società quotate si considerano anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

#### **ART. 5 – TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI PATRIMONI SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI**

1. Anima SGR individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
  - a. alla selezione degli investimenti;
  - b. alla scelta delle controparti contrattuali;
  - c. all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

**ART. 5.1 - SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

1. Premesso che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR ha vietato l'investimento in azioni della Capogruppo Anima Holding, nell'attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
  - a) investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti o acquistati, anche nell'ambito di un collocamento, da Soggetti Correlati;
  - b) investimento in strumenti finanziari per i quali, nell'ambito di un collocamento, Società del Gruppo partecipino/abbiano assunto un impegno a sottoscrivere;
  - c) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati da Anima Sgr o da altre Società del Gruppo e acquisto di quote o azioni di OICR istituiti e gestiti dagli altri Soggetti Correlati, anche di diritto estero;
  - d) investimento in strumenti finanziari di un emittente controllato da un Soggetto Correlato o di un emittente che controlla un Soggetto Correlato
  - e) investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti per i quali una Società del Gruppo o un altro Soggetto Correlato di cui alla lett. a) presta o riceve in via continuativa un servizio di sponsorizzazione
  - f) investimento in strumenti finanziari emessi da soci della SGR;
  - i. investimento in strumenti finanziari collocati da società finanziate o garantite in misura rilevante da Società del Gruppo, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento stesso;
  - j. concessione di finanziamenti da parte di Società del Gruppo e/o di Soggetti Correlati in favore degli OICR gestiti dalla società;
  - k. investimento in strumenti finanziari di emittenti nei quali Amministratori o Sindaci di Società del Gruppo Anima ricoprono incarichi esecutivi e delle Sicav per le quali ANIMA SGR svolge il ruolo di Management Company con deleghe operative;
  - l. operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla SGR;
  - m. operatività su titoli da parte di uno o più fondi volta ad avvantaggiare le performance di un altro OICR;
  - n. investimento in depositi bancari di Soggetti Correlati;
  - o. investimento in strumenti finanziari emessi da società a cui quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati;
  - p. proroga della durata del fondo, al fine prevalente di generare proventi commissionali, di performance o di altra natura per la Società;
  - q. investimento in crediti ceduti da Società del Gruppo;
  - r. investimenti in strumenti finanziari di un emittente con cui una società del gruppo ha in essere un rapporto di finanziamento di importo superiore al 5% del patrimonio netto della società finanziata e viceversa;
  - s. operazioni di prestito titoli con società del Gruppo e/o Soggetti Correlati e i loro gruppi di appartenenza.
2. Nell'ambito della definizione dei conflitti di interessi di cui sopra si considerano anche le operazioni di disinvestimento.
3. Ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, Anima Sgr acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività dalla stessa prestatati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da Società del Gruppo e da Soggetti Correlati.

**ART. 5.2 – SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI**

1. Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
  - a. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o a altri Soggetti Correlati per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, raccolta ordini, prestito titoli, gestioni date e/o ottenute in delega, ecc.);
  - b. utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti);
  - c. Sedi di esecuzione gestite da società del Gruppo, da società in grado di esercitare un'influenza notevole su una società del gruppo o con cui sussistono rapporti di natura strategica con una società del gruppo e da depositarie del gruppo;
  - d. esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestatì;
  - e. affidamento agli esperti indipendenti, ovvero, a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni;
  - f. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o a Soggetti Correlati per lo svolgimento dell'attività di selezione dei soggetti ai quali erogare il finanziamento, la valutazione del merito di credito, la funzione di valutazione dei beni, il monitoraggio della performance e/o del rischio, le attività di back office.

**ART. 5.3 – ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI**

Anima SGR esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da Soggetti Correlati.

Anima SGR non esercita il diritto di voto o di intervento e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali, nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, ossia, nelle assemblee di emittenti che rientrano nella nozione di "Soggetti Correlati" di cui alla presente policy.

**ART. 6 CONFLITTI DI INTERESSI RIGUARDANTI IL RIMBORSO DEGLI INVESTIMENTI**

1. Si considera situazione di conflitto di interessi l'ipotesi in cui:
  - a) in fase di rimborso di quote o azioni di un OICR aperto vengono privilegiati gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR;
  - b) gli investimenti in asset illiquidi di un FIA aperto non consentono di ottemperare alle richieste di rimborso, come stabilito nella documentazione contrattuale.

## ART. 7 – OPERAZIONI PERSONALI

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un Soggetto Rilevante o una persona avente uno stretto legame con Anima SGR effettui un investimento personale in relazione a operazioni di investimento per conto del patrimonio gestito, perseguendo un interesse distinto da quello dell'investitore/cliente ed influenzando sulla modalità di prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi in modo pregiudizievole per l'investitore/cliente.

## ART. 8 – TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELLE ALTRE ATTIVITÀ PRESTATE DALLA SOCIETÀ

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi almeno le raccomandazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.1, della presente Policy.
2. Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri, ivi inclusi gli OICR di gruppo, e di OICR di terzi.

## CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

### ART. 9 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURE PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI

1. Anima SGR adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.
2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:
  - a. essere idonee ad evitare che i conflitti:
    - i. possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o quelli dei relativi investitori;
    - ii. possano ledere gli Interessi del Fondo Pensione e/o degli aderenti/beneficiari;
    - iii. incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
  - b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della SGR e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.
  - c. garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR, del Fondo Pensione, degli aderenti/beneficiari, dei sottoscrittori e dei clienti siano danneggiati.
3. Anima SGR tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi (art. 33, del Regolamento Delegato 231/2013).
4. La SGR, al fine di garantire l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:
  - a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi del Fondo Pensione, di uno o più OICR o i rispettivi investitori e di uno o più clienti;
  - b. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto del Fondo Pensione, di OICR e di clienti da cui

- possono originare situazioni di conflitto di interessi con il Fondo Pensione, gli OICR e i clienti;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
  - d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi o attività d'investimento;
  - e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva/collocamento del Fondo Pensione svolto dalla Società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva/gestione del Fondo Pensione e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.
5. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.
  6. Quando, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva e individuale di portafogli, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR e del Fondo Pensione o dei sottoscrittori/aderenti e beneficiari/investitori, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR/Fondo Pensione/cliente/aderente o dei sottoscrittori.
  7. Anima SGR rende disponibile periodicamente agli investitori/aderenti e beneficiari, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
  8. La SGR mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi che comporta il rischio significativo di danno agli interessi del Fondo Pensione o dei suoi aderenti/beneficiari, di uno o più OICR o dei suoi investitori ovvero agli interessi di uno o più clienti.

## **ART. 10 – MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

### **ART. 10.1 – ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d'interessi. Tutte le situazioni ulteriori che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adottati le necessarie decisioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza -specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione approva la presente Policy (previo parere del Comitato di cui al successivo par. 10.2) e può delegare all'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale (anche previo parere dello stesso Comitato) l'approvazione della Procedura attuativa della Policy. L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e ne curano costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
3. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché

questo adottati le misure ritenute necessarie.

4. La funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.
5. La funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.
6. La funzione Internal Auditing verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche realizzate e ne verifica l'osservanza.

#### ART.10.2 – CONSIGLIERI INDIPENDENTI E COMITATO

1. La SGR assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero di consiglieri indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.
2. I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
3. I requisiti di indipendenza sono regolati dalla normativa vigente e/o dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma.
4. La SGR rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: generalità, numero e attribuzioni del ruolo di consiglieri indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito Comitato composto da almeno due Consiglieri Indipendenti, al quale attribuire le funzioni previste dalla Policy e disciplinato da un regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può affidare le funzioni di tale Comitato a un altro Comitato endo-consiliare istituito ai sensi della normativa di vigilanza, purché composto esclusivamente da Consiglieri indipendenti.
6. Qualora in relazione a una determinata operazione il numero di Amministratori Indipendenti non correlati non consenta al Comitato di esprimere collegialmente il proprio parere, il parere stesso è reso dal Collegio Sindacale, sentite le funzioni di controllo.
7. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dal Comitato di cui al paragrafo precedente sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria a quella del Comitato di cui al paragrafo precedente.
8. In caso di parere negativo o condizionato del Comitato in ordine alla stipulazione di convenzioni con Soggetti Correlati di cui alla presente Policy, è richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La SGR dà trasparenza agli investitori/clienti – con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione – degli elementi essenziali delle convenzioni con Soggetti Correlati stipulate nonostante l'avviso contrario del Comitato e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.
9. Le procedure della SGR possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 7 e 8. Le procedure possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

**ART. 10.3 – CUMULO DI FUNZIONI**

1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla SGR:
  - a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nonché il Direttore Generale e i titolari di deleghe operative della SGR non assumono nelle società del gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della SGR nonché nelle società del gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o che erogano finanziamenti in favore dei patrimoni gestiti, le seguenti funzioni:
    - componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
    - dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della società;
  - b. il presidente (se munito di deleghe operative) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
    - presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
    - dirigente con deleghe operative.
2. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nel Consiglio di Amministrazione costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

**ART. 10.4 - OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. I soci e gli amministratori della SGR assicurano il rispetto dell'art. 6, comma 2-novies del TUF.

**ART. 11 – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

Le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi assicurano che il Consiglio di Amministrazione disponga di un adeguato flusso informativo tale da consentire un monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure adottate.

**ART. 11.1 – SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi.
- 2 La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri, nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, valuta l'adozione di *restricted lists* e *watch lists*.



- 4 Ai membri del Comitato devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

#### ART. 11.2 – SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì presidi di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti/beneficiari al Fondo Pensione e dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato:
  - a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
  - b. verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
  - c. verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, di distribuzione e gestione del Fondo Pensione e degli altri servizi e attività di investimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della SGR e da garantire il rispetto dell'interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti/beneficiari al Fondo Pensione e dei suoi clienti;
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato assicura che:
  - a. l'esternalizzazione della gestione del portafoglio e la gestione del rischio avvengano nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Delegato UE 231/2013;
  - b. la scelta del depositario assicuri il rispetto dei requisiti di indipendenza disciplinati nel Capo 4 del Regolamento UCITS.

#### ART. 11.3 – ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI

- 1 Anima SGR esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse degli investitori degli OICR, degli aderenti e beneficiari del Fondo Pensione o dei suoi clienti.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento Intermediari. La SGR adotta specifiche misure organizzative al fine di assicurare che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società che presentino potenziali profili di conflitto di interesse, sia effettuato nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti. La strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti specifica le misure a tal fine adottate dalla Società.
- 3 La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da Soggetti Correlati e non può delegare a Società del Gruppo o a Esponenti Aziendali di queste

l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti. Anche in caso di delega dell'esercizio del diritto di voto ad un soggetto non identificato in conflitto di interessi ai sensi della relativa Policy, la SGR cura che lo stesso si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti e beneficiari al Fondo Pensione o dei clienti.

- 4 La SGR dà trasparenza ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti ad essa spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).
- 5 Il Consiglio di Amministrazione verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

#### **ART. 11.4 - CRITERI DI REMUNERAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 41 del Titolo III, Parte IV del Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio, il Comitato Remunerazione, esprime un parere sui criteri adottati per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori.

#### **ART. 11.5 - INCENTIVI**

Anima SGR ha adottato una policy per gestire gli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei Servizi di gestione collettiva e degli altri servizi.

In tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione, una adeguata declinazione nelle procedure interne.

In particolare, sono stati predisposti dei presidi per verificare che gli incentivi ricevuti/forniti:

- siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al Cliente;
- non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi del Cliente.

È, inoltre, previsto che i Clienti prima della prestazione del servizio siano informati sugli incentivi pagati/ricevuti a/da soggetti terzi.

#### **ART. 11.6 - INDIPENDENZA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI BENI**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato, verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente secondo quanto previsto nel Regolamento Delegato 231/2013. In particolare, con riferimento alla funzione di Gestione del Rischio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, verifica che siano assicurate le garanzie contro i conflitti di interessi previste dall'art. 42 e 43 del Regolamento Delegato UE 231/2013.
2. Anima SGR è una società classificata "sopra soglia" ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, verifica che sia assicurata l'indipendenza della funzione preposta alla Valutazione dei Beni secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del Regolamento sulla gestione Collettiva;
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, stabilisce con delibera le procedure da adottare per monitorare che la conclusione dei contratti di compravendita di asset liquidi avvenga al fair value, così da evitare che siano effettuati acquisti (vendite) ad un prezzo superiore (inferiore) al

costo corrente di tali strumenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, si assicura che vengano utilizzate metodologie ben conosciute ed accettate per il corretto calcolo del costo di acquisto.

#### **ART. 11.7 – PROCEDURE “AGGIUNTIVE” PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI DI FIA**

1. In relazione all’eventuale attività di gestione di FIA e, tenuto conto della peculiarità dell’attività d’investimento nonché della natura degli strumenti finanziari oggetto di principale investimento del FIA, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, valuta l’adozione di un sistema rafforzato di presidi che si aggiungono a quelli generali di cui ai precedenti articoli della presente Policy.

#### **ART. 12 – ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSI**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato, può stabilire misure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d’interessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, valuta l’adozione di:
  - a. principi deontologici volti a individuare i comportamenti che i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad osservare nell’ambito delle loro funzioni o attività;
  - b. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d’interessi;
  - c. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale curano l’adeguatezza e l’efficacia della policy relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente.

#### **ART. 13 – CONFLITTI D’INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o degli investitori dell’OICR determina con delibera le misure necessarie per assicurare il miglior interesse dell’OICR/ Fondo Pensione e degli investitori/aderenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR/Fondo Pensione e degli investitori/aderenti e beneficiari, si assicura che a questi ultimi sia resa disponibile periodicamente, mediante adeguato supporto durevole, un’informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili unitamente all’illustrazione della decisione dallo stesso assunta e la relativa motivazione; inoltre, ove il conflitto non neutralizzabile riguardi gli interessi degli aderenti e beneficiari e del Fondo Pensione, ne dà tempestiva comunicazione alla COVIP.

Nel caso di prestazione di servizi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, ove le misure e le procedure non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, assicura che i clienti siano stati chiaramente informati prima di agire per loro conto e, ove ritenuto necessario, a seguito dell’insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti.

**ART. 14 – MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D’INTERESSI**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione affida al servizio Compliance il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d’interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi del Fondo Pensione e sui aderenti/beneficiari, di uno o più OICR e dei suoi investitori, ovvero, di uno o più clienti.
- 2 Il registro identifica le tipologie di conflitti d’interessi secondo l’ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all’operatività che la Società intende porre in essere.
- 3 Il servizio Compliance provvede a riferire, nell’ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall’art. 113 del Regolamento Intermediari (che rinvia all’art. 61 del Regolamento UE 231/2013) e, in ogni caso, ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d’interessi.

Qualora determinate attività della Società siano svolte da terzi, la Società mediante accordo scritto con la parte terza stabilisce che questi conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e che dietro richiesta di Anima fornisca prontamente tali informazioni.

**ART. 15 – VERIFICA E AGGIORNAMENTO**

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all’aggiornamento delle situazioni di conflitto d’interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
  - a. la struttura della SGR o del gruppo muta in modo significativo;
  - b. la SGR avvia nuove attività.
2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale predispongono adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le società del gruppo.
3. Il servizio Compliance controlla regolarmente l’efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d’interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
4. Il Consiglio di Amministrazione riesamina la Policy e le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l’efficace gestione dei conflitti d’interessi.
5. Gli eventuali aggiornamenti/modifiche alla Politica di gestione dei conflitti di interessi sono comunicati al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.